

Oggetto: G.A.L. MONTAGNE BIELLESI SCARL - AUMENTO CAPITALE SOCIALE E MODIFICAZIONE STATUTO

Relatore: Il Presidente

Ricordato che la Camera di commercio è socia del G.A.L. Montagne Biellesi Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede in Andorno Micca (BI) con una quota di capitale di € 2.250,00=, pari al 7,679% del capitale sociale versato di € 29.300,00=;

Preso atto della lettera, prot. n. 91/2025 del 05/08/2025, trasmessa dalla società G.A.L. Montagne Biellesi S.C.A.R.L. di Andorno Micca (BI) con la quale ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto societario, che l'Unione Industriale Biellese, con nota del 7 maggio u.s. (acclarata al n. 57/2025 del protocollo generale della società), ha manifestato l'interesse ad aderire al Gal Montagne Biellesi e che l'iter procedurale, affinché l'Unione Industriale Biellese acquisisca la qualifica di "socio", impone all'Assemblea dei soci l'assunzione di una deliberazione per l'aumento di capitale entro tre mesi dal versamento della somma che l'associazione depositerà a titolo di partecipazione, convertita *ipso iure* in capitale sociale, con votazione favorevole dei soci con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione;

Rilevato, sempre dalla nota sopra citata, a norma dell'art. 7 dello Statuto societario “[...] sulla domanda dell'aspirante socio il Consiglio di Amministrazione delibera insindacabilmente a maggioranza semplice, e ne dà comunicazione all'Assemblea ed alle imprese richiedenti entro 90 giorni dal ricevimento della domanda”, che il Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 25 giugno 2025 ha deliberato favorevolmente la domanda di ammissione dell'Unione Industriale Biellese, valutando con positività l'ampliamento della rappresentanza territoriale delle imprese locali, ed ha confermato pertanto che la somma a titolo di deposito sarà pari a quella versata dai soci di natura privata e quindi € 1.447,80= e, per lo stesso principio, il conferimento annuale sarà pari a € 700,00=;

Vista la lettera prot. GAL MB n° 134/2025, trasmessa dalla società G.A.L. Montagne Biellesi S.C.A.R.L. di Andorno Micca (BI), di convocazione dell'Assemblea della società indetta in prima convocazione lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 8:30, presso la sede della società, e in seconda convocazione in sola presenza lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 15:00, presso lo studio del Notaio Scola a Biella, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di seguito riportati:

- 1) Aumento di capitale a pagamento di € 1.447,80 con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione in funzione dell'ingresso di nuovo socio – determinazioni inerenti e conseguenti,
- 2) Modiche statutarie in ordine all'aumento di capitale;

Preso atto dello Statuto vigente e considerato il testo del nuovo Statuto, trasmesso dalla società con e-mail PEC in data 21/11/2025;

Valutato che l'unica modifica proposta allo Statuto è all'Art. 9 - *Capitale sociale* per adeguamento a seguito dell'aumento di € 1.447,80= del capitale per l'ammissione del nuovo socio Unione Industriale Biellese, come di seguito riportato:

<i>Statuto Vigente</i>	<i>Modificazione Statuto</i>
------------------------	------------------------------

<p>Art. 9 – Capitale sociale Il capitale sociale è di Euro 29.000,00 (ventinovemila virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni a norma di legge. Con delibera dell'assemblea dei soci del 30 aprile 2024, il capitale sociale è stato elevato ad Euro 29.300,00 (ventinovemilatrecento virgola zero zero) a pagamento con diritto di sottoscrizione a favore di terzi, che lo dovranno liberare entro il 31 (trentuno) maggio 2024 (duemilaventiquattro). Il testo dello statuto aggiornato conseguentemente sarà pubblicato nelle forme di legge. Qualora il capitale sociale subisca delle perdite, l'Assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci stessi, stabilendo le modalità ed i termini, in conformità a quanto stabilito dal Codice Civile in materia. Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'Assemblea dei soci per favorire l'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione possono essere eseguiti con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione di cui all'art. 2441, codice civile. Il trasferimento delle partecipazioni è libero nei confronti di enti locali ed altri enti pubblici territoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 5 che precede. In caso di trasferimento, agli altri soci spetta il diritto di prelazione: il socio cedente deve offrire agli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute, le proprie quote di partecipazioni, indicando prezzo, condizioni della cessione ed eventuale acquirente. L'offerta deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento, deve informarne i soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare la loro volontà entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Se fatto valere da più soci, il diritto di prelazione sarà </p>	<p>Art. 9 – Capitale sociale Il capitale sociale è di Euro 30.747,80 (trentamilasettecentoquarantasette virgola ottanta) ed è diviso in partecipazioni a norma di legge. Il testo dello statuto aggiornato conseguentemente sarà pubblicato nelle forme di legge. Qualora il capitale sociale subisca delle perdite, l'Assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci stessi, stabilendo le modalità ed i termini, in conformità a quanto stabilito dal Codice Civile in materia. Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'Assemblea dei soci per favorire l'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione possono essere eseguiti con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione di cui all'art. 2441, codice civile. Il trasferimento delle partecipazioni è libero nei confronti di enti locali ed altri enti pubblici territoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 5 che precede. In caso di trasferimento, agli altri soci spetta il diritto di prelazione: il socio cedente deve offrire agli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute, le proprie quote di partecipazioni, indicando prezzo, condizioni della cessione ed eventuale acquirente. L'offerta deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento, deve informarne i soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare la loro volontà entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Se fatto valere da più soci, il diritto di prelazione sarà </p>
---	---

esercitato in proporzione alle partecipazioni già possedute. In difetto dell'esercizio della prelazione, il socio può vendere le proprie partecipazioni all'acquirente indicato nella lettera di offerta, alle condizioni specificate. Tali previsioni si applicano anche ai trasferimenti tra soci

esercitato in proporzione alle partecipazioni già possedute. In difetto dell'esercizio della prelazione, il socio può vendere le proprie partecipazioni all'acquirente indicato nella lettera di offerta, alle condizioni specificate. Tali previsioni si applicano anche ai trasferimenti tra soci

Dato atto che l'operazione di aumento del capitale della società non rientra nel campo di applicazione della funzione assegnata alla Corte dei Conti dall'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, come espressamente ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

Evidenziato che la pronuncia sopra specificata ha ribadito che *“l'esame degli atti deliberativi di costituzione di Società o di acquisizione di partecipazioni Societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi Societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale Sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di Socio”*.

Valutati i criteri previsti dal T.U.S.P. (Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.) per il mantenimento della società:

- la forma giuridica SCRL è consentita (art. 3, comma 1),
- è ammessa la partecipazione nei GAL Gruppi di Azione Locale (art. 4 comma 6),
- l'aumento di capitale comporterà una variazione nella composizione societaria, con l'ingresso dell'associazione, ma che rimarrà a maggioranza dei soggetti giuridici pubblici,
- la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20) non si applica ai GAL (art. 26, comma 6 bis);

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Considerato quanto imposto dal Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” - modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 recante “Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 580/1993 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”;

Visto lo Statuto della Camera di commercio;

Considerato gli argomenti in trattazione all'Ordine del Giorno dell'assemblea della società G.A.L. Montagne Biellesi Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede in Andorno Micca (BI);

Valutato positivamente l'ingresso in società dell'Unione Industriale Biellese con le modalità descritte in premessa, che amplia la rappresentanza territoriale delle imprese locali;

Preso atto della proposta di modifica all'art. 9 dello Statuto;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di esprimere le seguenti indicazioni per il voto del rappresentante camerale che parteciperà all'Assemblea della società G.A.L. Montagne Biellesi Società Consortile a Responsabilità Limitata indetta in prima convocazione lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 8:30, presso la sede della società, e in seconda convocazione in sola presenza lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 15:00, presso lo studio del Notaio Scola a Biella:

- punto 1) di approvare l'aumento di capitale di € 1.447,80=, con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, in funzione dell'ingresso del nuovo socio Unione Industriale Biellese;
- punto 2) di approvare le modiche statutarie all'art. 9, in ordine all'aumento del capitale di € 1.447,80=.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)